



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE VIARIA
DELLA REGIONE SARDEGNA
DPCM 22 NOVEMBRE 2021



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Trattativa Diretta T.D. su Me.PA. 5825547

Fornitura dotazione hardware e software per la Struttura di supporto al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della regione Sardegna, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 6 quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32.

**CAPITOLATO TECNICO DELL'APPALTO
E CONDIZIONI CONTRATTUALI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

(allegato alla Richiesta di disponibilità e offerta economica)

Indice

Articolo 1 – Premessa	1
Articolo 2 – Oggetto, Durata e importo.....	1
Articolo 3 – Hardware	1
3.1. Requisiti generali della fornitura dell'attrezzatura hardware	1
3.2 Workstation	2
3.3 PC Desktop	2
3.4 Monitor per Workstation	3
3.5 Monitor per PC Desktop	3
3.6 Kit cuffia con microfono	4
3.7 Requisiti di conformità	4
3.8 Requisiti DNSH	5
Articolo 4 – Sistema operativo e Software applicativi.....	5
4.1 Sistema operativo	5
4.1 Software applicativi	5
Articolo 5 – Prospetto riepilogativo della fornitura e quantitativi	7
Articolo 6 – Termini di esecuzione e consegna della fornitura	7
Articolo 7 – Verifica di conformità	8
Articolo 8 – Assistenza e garanzia	9
Articolo 9 – Penali.....	10
Articolo 10 – Garanzie.....	11
10.1 Garanzia definitiva.....	11
10.2 Polizza assicurativa RC.....	12
Articolo 11 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento	12
11.1 Anticipazione del corrispettivo	12
11.2 Revisione dei prezzi	12
11.3 Fatturazione e pagamento	12
Articolo 12 – Subappalto	13
Articolo 13 – Responsabilità	13
Articolo 14 – Clausola risolutiva espressa	13
Articolo 15 – Recesso	14
Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	14
Articolo 17 – Trasparenza	15
Articolo 18 – Codice di comportamento e Patti di integrità	15
Articolo 19 – Riservatezza	15
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali.....	16
Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse	16
Articolo 22 – Controversie	17
Articolo 23 – Domicilio della Stazione Appaltante.....	17
Articolo 24 – Disposizioni finali e rinvio alle disposizioni di legge.....	18

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Il Commissario straordinario di governo per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della regione Sardegna, ex D.P.C.M. 22.11.2021 (di seguito anche "Stazione Appaltante", "Punto Ordinante" o semplicemente "Amministrazione"), necessita di procedere all'acquisizione della strumentazione hardware e software per la sua struttura tecnico-amministrativa di supporto.

Ricorrendo i presupposti per procedere all'affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario intende procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, mediante espletamento di Trattativa Diretta (T.D.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'utilizzo del Me.PA. come strumento di negoziazione e acquisto, i beni informatici in parola afferiscono al settore merceologico denominato "INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO", che trova dettaglio e disciplina nel documento denominato "Capitolato Tecnico Allegato 7" e relativa "Appendice", allegati al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'ammissione degli Operatori Economici del Settore Merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio" (Versione 6.0 Agosto 2025).

CONSIP SpA per l'utilizzo del Me.PA. ha predisposto il documento recante "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti" (Versione 3.0 Maggio 2023) che contiene le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Stazione Appaltante e Operatore Economico in conformità a quanto stabilito da Bando di Ammissione al Mercato Elettronico.

Il documento recante "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti" "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti", all'articolo 1, consente alle Stazioni Appaltanti di predisporre clausole contrattuali nel caso di acquisto tramite RdO o Trattativa Diretta ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto, da inserire in un documento denominato "Condizioni Particolari di Contratto".

Il presente documento (di seguito anche "CTA") reca Capitolato Tecnico dell'Appalto di fornitura in oggetto e Condizioni Contrattuali Particolari di Contratto, che in riferimento a quanto indicato agli articoli seguenti, integra o, se del caso, deroga a quanto previsto dal documento recante "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti".

ARTICOLO 2 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura della strumentazione hardware e software individuata all'articolo 1 del presente CTA, e dettagliata per caratteristiche tecniche e requisiti ai successivi articoli 3 e 4.

L'appalto di fornitura in argomento include altresì l'erogazione dei servizi di seguito indicati:

- Consegna e installazione;
- Assistenza "on site" e "da remoto";
- Garanzia e manutenzione delle apparecchiature per 36 mesi.

Il contratto di fornitura stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Operatore Economico (di seguito anche "Fornitore") all'esito della Trattativa Diretta (TD) sul Me.PA. avrà durata di mesi 36 dalla sua sottoscrizione.

L'importo a corpo dell'appalto di fornitura alla base della procedura di affidamento è quantificato in € 39.548,36, oltre IVA di legge.

Il valore del contratto sarà quello risultante dal prezzo a corpo offerto dall'Operatore Economico all'esito della TD, ed è onnicomprensivo di tutti gli oneri e le obbligazioni assunte in riferimento a quanto previsto dal presente CTA.

ARTICOLO 3 – HARDWARE

3.1. Requisiti generali della fornitura dell'attrezzatura hardware

La fornitura della attrezzatura hardware e software è da intendersi secondo la formula "Chiavi in Mano", ossia comprensiva anche delle componenti eventualmente non esplicitate, ma necessarie al soddisfacimento di tutti i requisiti della fornitura stessa. Deve pertanto comprendere complessivamente quanto necessario a fornire a regola d'arte quanto previsto.



Le apparecchiature ed i dispositivi devono essere nuovi di fabbrica, non ricondizionati in alcuna componente hardware o software, costruiti utilizzando parti nuove e rispondenti alle caratteristiche descritte dal presente CTA.

Oltre ad assumere l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica, il Fornitore si impegna a garantire la compatibilità tecnica della fornitura e assicurare il mantenimento delle caratteristiche tecniche per tutte le tipologie di prodotto fornito. Dovrà inoltre assicurare la disponibilità delle parti di ricambio di tutti i modelli di componenti oggetto della fornitura stessa per un periodo non inferiore a 2+3 anni dalla data di stipula del contratto.

Al fine di evitare forniture di apparati contraffatti, rigenerati, di provenienza illegale o comunque provenienti da canali non autorizzati, la Stazione Appaltante potrà disporre, in fase di verifica di conformità, opportuni controlli per documentarne l'origine.

La configurazione dei computer deve ricomprendere i seguenti accessori: cavo di alimentazione; cavo di connessione alla rete locale (cat. 6 o superiore, di lunghezza pari a 3 metri), con connettori pressofusi; cavo video per il collegamento PC/Monitor; manualistica tecnica completa in lingua italiana e/o inglese, in formato elettronico, edita dal produttore.

La certificazione Energy Star nella versione 8.0 (disponibile sul sito <https://www.energystar.gov/>) è richiesta su tutti i prodotti PC e Monitor oggetto della presente fornitura.

3.2 Workstation

La stazione di lavoro per l'elaborazione grafica e visualizzazione professionale deve rispondere alle caratteristiche equivalenti o superiori a quelle di seguito esposte. Le caratteristiche sono riferite per singolo dispositivo/apparato.

WORKSTATION	
Codice	HP Z8
Modello di riferimento	HP Z8 G4 90 1700W 200V
Funzionalità e caratteristiche minime della workstation	
Fattore di forma cabinet	Case verticale
Processori (n. 6)	Intel Xeon 4214R 2.4GHz 2400MHz 100W
Memoria RAM	RAM 64GB (2x32GB) DDR4 2933 DIMM ECC Registered Memory
Scheda grafica	NVIDIA RTX T400 da 2Gb
Memoria di massa	HP Z Turbo Drive M.2 1TB TLC SSD
Unità ottiche	9.5 mm Slim DVDRW SATA 1st ODD
Tastiera	USB Business Slim Wired Keyboard ITL
Mouse	HP Optical Wired Mouse USB
Scheda di rete	10/100/1000 MBit/s
Porte di espansione	Fronte: 4 USB 3.0; 1 combinazione cuffie; 1 microfono Retro: 4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 seriale; 2 PS/2; 2 RJ45; 1 ingresso audio Interno: 2 USB 2.0; 1 USB 3.0 USB 2.0 interno disponibile per 2x5 header; USB 3.0 interno disponibile per connettore a 9 pin coperto; 1xDVI, 1xVGA
Garanzia hardware	3 anni
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 for Workstations 6 Cores Plus
Inclusi	HP Remote Graphics Software (RGS) for Z

3.3 PC Desktop

Il personal computer per l'attività amministrativa deve rispondere alle caratteristiche equivalenti o superiori a quelle di seguito esposte. Le caratteristiche sono riferite per singolo dispositivo/apparato.

PERSONAL COMPUTER DESKTOP	
Codice	HW-AMM
Modello di riferimento	tipo HP PRO DESKTOP
Funzionalità e caratteristiche minime	



Fattore di forma cabinet	Case verticale
Processore	Intel Core i7, Modello i7-13700 (13a generazione), Velocità di clock 2,1 GHz, Cache 30 MB
Memoria RAM	RAM 16 GB, DDR 4, Frequenza 2.933 MHz
Scheda grafica	Intel UHD Graphics 770, Risoluzione 4.096 Px (larghezza), 2.160 Px (Altezza)
Memoria di massa	SSD 512 Mb
Memoria di massa	SATA 1Tb 7200 RPM
Dispositivi di input	Tastiera HP 125 Wired; Mouse HP 125 Wired
Scheda di rete	LAN: 10/100/1000M GbE integrata
Porte e connettori	Fronte: 4 USB Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 jack combinato per cuffie/microfono; Posteriore: 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 connettore di alimentazione; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 seriale (opzionale); Porte opzionali: 1 porta seriale 4x; 1 porta parallela
Sistema Operativo	Windows 11 Pro

3.4 Monitor per Workstation

Il monitor da installare per l'utilizzo della workstation deve rispondere alle caratteristiche equivalenti o superiori a quelle di seguito esposte. Le caratteristiche sono riferite per singolo dispositivo/apparato.

SAMSUNG 34 CURVO 3400	
Dimensione display	34"
Rapporto di aspetto	21:09
Curvatura	Curvo (1000R)
Tipo di pannello	Pannello VA
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto	3000:01:00
Contrasto dinamico	Mega Contrasto Dinamico
Risoluzione	3440 x 1440
Tempo di risposta	5 ms
Angolo di visuale	178° (orizzontale), 178° (verticale)
Colori	1.07 miliardi
Refresh Rate	100 Hz
Funzioni eco	Eco Saving Plus, Eco Light Sensor
Modalità di protezione occhi	Eye Saver Mode
Tecnologia anti-sfarfallio	Flicker Free
Funzioni display	Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Game Mode, Image Size, FreeSync, Off Timer Plus
Webcam	Integrata
Ingressi	DisplayPort, 2x USB Hub, 1x USB-C, HDMI, Ethernet (LAN)
Uscita audio	Sì
Colore	Nero
Regolabilità	Regolabile in altezza (HAS), Funzione Tilt, Swivel
Montaggio	Wall mount 100x100

3.5 Monitor per PC Desktop

Il monitor da installare per l'utilizzo del PC Desktop per l'attività amministrativa deve rispondere alle caratteristiche equivalenti o superiori a quelle di seguito esposte. Le caratteristiche sono riferite per singolo dispositivo/apparato.

SAMSUNG 34 CURVO 3400	
Dimensione display	34"



Rapporto di aspetto	21:09
Curvatura	Curvo (1000R)
Tipo di pannello	Pannello VA
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto	3000:01:00
Contrasto dinamico	Mega Contrasto Dinamico
Risoluzione	3440 x 1440
Tempo di risposta	5 ms
Angolo di visuale	178° (orizzontale), 178° (verticale)
Colori	1.07 miliardi
Refresh Rate	100 Hz
Funzioni eco	Eco Saving Plus, Eco Light Sensor
Modalità di protezione occhi	Eye Saver Mode
Tecnologia anti-sfarfallio	Flicker Free
Funzioni display	Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Game Mode, Image Size, FreeSync, Off Timer Plus
Webcam	Integrata
Ingressi	DisplayPort, 2x USB Hub, 1x USB-C, HDMI, Ethernet (LAN)
Uscita audio	Sì
Colore	Nero
Regolabilità	Regolabile in altezza (HAS), Funzione Tilt, Swivel
Montaggio	Wall mount 100x100

3.6 Kit cuffia con microfono

Il kit cuffia con microfono richiesto, da installare nelle workstation e nei computer desktop, deve rispondere alle caratteristiche equivalenti o superiori a quelle di seguito esposte. Le caratteristiche sono riferite per singolo dispositivo/apparato.

KIT CUFFIA CON MICROFONO E WEBCAM	
Codice	KIT
Modello di riferimento	LOGITECH H151 STEREO HEADSET
Funzionalità e caratteristiche minime cuffia con microfono	
Tipo di microfono	Bidirezionale
Impedenza in ingresso	22 Ohm
Sensibilità (microfono)	-44 dBV/Pa +/- 2,5 dB
Risp. in freq. (microfono)	100 Hz - 6.5 KHz
Sensibilità (cuffia)	122 dB +/- 3 dB
Risposta in freq. (cuffia)	20 Hz - 20 kHz
Compatibilità	Windows®, macOS o ChromeOS™ e piattaforme di videochiamate più diffuse. Connettore singolo da 3,5 mm

3.7 Requisiti di conformità

I prodotti offerti devono:

- ✓ essere nuovi di fabbrica;
- ✓ essere muniti dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea (inclusa la marcatura CE);
- ✓ possedere i seguenti requisiti di conformità, ove applicabili in relazione allo specifico prodotto offerto:
 - I. avere i marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea,



- II. il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori,
- III. rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva EMC 2014/30/UE e s.m.i., recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 18 maggio 2016, n. 80 e ss.m.i.
- IV. essere conformi alla direttiva 2011/65/EU (RoHS), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS II),
- V. essere conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e s.m.i. concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed essere conformi al D. Lgs. 188/2008 e s.m.i., che recepisce la direttiva 2006/66/CE e s.m.i. concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti;
- VI. essere conformi al regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in merito alla progettazione ecocompatibile di computer;
- VII. rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le apparecchiature ed i monitor forniti dovranno, in particolare, avere la certificazione Energy Star 8.0.

3.8 Requisiti DNSH

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023, i PC, le WORKSTATION ed i MONITOR devono essere conformi ai requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, "Do No Significant Harm" (DNSH) relativi alla scheda n. 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e ss.m.i.

ARTICOLO 4 – SISTEMA OPERATIVO E SOFTWARE APPLICATIVI

4.1 Sistema operativo

Il Fornitore dovrà configurare i PC Desktop con il sistema operativo Microsoft Windows 11 Professional a 64 bit aggiornato all'ultima release, mentre nelle Workstation grafiche dovrà essere installato Microsoft Windows 11 Professional for Workstation a 64. La licenza, relativa al Sistema Operativo, dovrà essere installata nell'ultima versione (build) disponibile al momento dell'ordinativo.

Il sistema operativo dovrà essere fornito in lingua italiana, con licenza d'uso a tempo indeterminato, preinstallato dal produttore stesso dell'apparecchiatura, in versione OEM. Ne deriva, pertanto, la riscontrabilità, con la presenza del codice, tramite BIOS dell'apparecchiatura ovvero a mezzo di documentazione del produttore del PC; dovrà avere anche installata l'ultima versione dei relativi aggiornamenti, se disponibili; dovranno essere inclusi tutti i "device drivers" necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema. Non sono, pertanto, ammesse modalità alternative, pena l'applicazione delle relative penali. Qualora i "device drivers" necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema non fossero compresi nel Sistema Operativo, gli stessi dovranno essere forniti su appositi supporti.

Il S.O. Microsoft, e la relativa licenza d'uso, devono essere installati in fabbrica. Il fornitore deve poter consentire all'Amministrazione di verificare, in corso di esecuzione contrattuale tale condizione attraverso un portale di supporto del produttore che riporta la configurazione consegnata all'origine, o, nel caso questo non fosse disponibile, attraverso una dichiarazione dello stesso.

Il sistema operativo dovrà essere installato sull'unità SSD.

Ciascun prodotto software, in ogni caso, deve essere installato e reso completamente operativo su ciascuna apparecchiatura consegnata.

Non è ammessa l'installazione del Sistema Operativo con licenza "refurbished" o "ricondizionata", ma esclusivamente la versione Microsoft Windows OEM.

4.1 Software applicativi

Il Fornitore deve fornire licenze software originali rilasciate appositamente dal Produttore, idonee allo scopo e non contraffatte, non rigenerate o di provenienza illegale (o da fonti non autorizzate) che non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte successive di componenti hardware e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio economico per l'Amministrazione.



Inoltre, onde evitare forniture di licenze software illegali (in violazione dei diritti di proprietà intellettuale), la Stazione Appaltante potrà disporre, in fase di verifica di conformità, opportuni controlli per documentarne l'origine.

4.1.1 Software UrbisMap

La componente software dovrà avere le seguenti caratteristiche.

SOFTWARE URBISMAP	
Codice	SW-UMAP
Modello di riferimento	URBISMAP PREMIUM
Licenza	
UrbisMap	Abbonamento 24 mesi versione Premium
Specifiche	Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 11 Pro 64 for Workstations

4.1.2 Software GstarCAD 2023

La componente software dovrà avere le seguenti caratteristiche.

SOFTWARE GSTARCAD 2023	
Codice	SW-CAD
Modello di riferimento	TECNOBIT GSTARCAD 2023
Licenza	
GstarCAD 2023	Licenza di durata illimitata da utilizzare in rete
Specifiche	Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 11 Pro 64 for Workstations

4.1.3 Software Acca Primus Power Pack

La componente software dovrà avere le seguenti caratteristiche.

SOFTWARE ACCA PRIMUS CON POWER PACK	
Codice	SW-CONT
Modello di riferimento	ACCA PRIMUS CON POWER PACK
Licenza singola per singolo utente di durata illimitata con chiave hardware	
Software Acca Primus con Modulo analisi e Power Pack	licenze perpetue di Primus con abbonamento triennale Modulo analisi e Power Pack
Specifiche	Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 11 Pro 64 for Workstations

4.1.4 Software PDF Element

La componente software dovrà avere le seguenti caratteristiche.

SOFTWARE PDFelement	
Codice	SW-PDFEL
Modello di riferimento	PDFelement PDF EDITOR PROFESSIONALE
Licenza	
PDFelement	licenze perpetue
Specifiche	Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 11 Pro 64 for Workstations



ARTICOLO 5 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI

Al presente articolo sono indicate le quantità dei beni hardware e software (il cui dettaglio è recato dai precedenti artt. 3 e 4) che afferiscono all'appalto di fornitura in oggetto e che l'operatore economico deve considerare ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica a corpo da trasmettere in sede della Trattativa Diretta sul Me.Pa.

Per ciascuno dei beni elencati, l'operatore economico deve includere il servizio di assistenza e garanzia di cui al successivo articolo 8 del presente CTA.

HARDWARE/ SOFTWARE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
HW	Workstation per l'elaborazione grafica HP Z8 (1700W 90 Efficient Chassis, sistema operativo Windows 11 Pro 64 Downgrade Win 10 Pro 64 for Workstations 6 Cores Plus, Intel Xeon 4214R 2.4GHz 2400MHz 100W, RAM 64GB (2x32GB) DDR4 2933 DIMM ECC Registered Memory, SSD Drive M.2 1TB TLC, no Integrated GFX, 9.5 mm Slim DVDRW SATA 1st ODD, HP wireless Keyboard ITL e Mouse, Base FIO 4xUSB3.1 Type A, Licenza SW di Remotizzazione HP ZCentral Remote Boost, (material/labor/onsite), scheda grafica RTX T400 da 2Gb)	4
HW	Computer desktop tipo HP PRO DESKTOP (Intel Core i7, Modello i7-13700 (13a generazione), Velocità di clock 2,1 GHz, Cache 30 MB RAM 16 GB, DDR 4, Frequenza 2.933 MHz SSD 512 Mb SATA 1Tb 7200 RPM Tastiera HP 125 Wired; Mouse HP 125 Wired LAN: 10/100/1000M GbE integrata Fronte: 4 USB Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 jack combinato per cuffie/microfono; Posteriore: 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 connettore di alimentazione; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 seriale (opzionale); Porte opzionali: 1 porta seriale 4x; 1 porta parallela	4
HW	Monitor Samsung 34 curvo 3400 34", 21:9, Curvo (1000R), Pannello VA, Lumin. 350 cd/m2, Contr. 3000:1, Mega Contr. Dinamico, Risoluzione: 3440x1440, Tempo di Risposta: 5ms, Angolo di Visuale: 178° (orizz.), 178° (vert.), Colori: 1.07 mld., Refresh Rate 100Hz, Eco Savin Plus, Eco Light Sensor, Eye Saver Mode, Flicker Free, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Game Mode, Image Size, FreeSync, Off Timer Plus. Webcam Integrata, Ingresso Display Port, 2x USB Hub, 1x USB-C, HDMI, Ethernet (LAN). Uscita Audio. Colore Nero, Regolabile in altezza (HAS), Funzione Tilt, Swivel, Wall mount 100x100.	8
HW	Kit cuffia con microfono LOGITECH H151 STEREO HEADSET	8
HW	Hard disk esterni, 2 Tb	8
SW	PDF Element	8
SW	Software GstarCAD 2023 - Licenze perpetue	4
SW	Urbis Map Premium licenza 24 mesi	1
SW	Software Acca Primus con Modulo analisi e Power Pack abbonamento triennale	5

ARTICOLO 6 – TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con il Sistema Operativo già preinstallato e pronto all'uso, assicurando il corretto funzionamento dell'intera configurazione.

I PC, come sopra predisposti, dovranno essere trasportati e consegnati a cura e spese del Fornitore nel seguente luogo: Cagliari, Viale Trento 69, c/o Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e, se del caso, software), nonché all'attestazione di conformità.

Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

La consegna di tutti i beni informatici (hardware e software) che integrano la fornitura oggetto del presente CTA deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere della ricezione dell'ordinativo di fornitura trasmesso sul Me.PA. all'esito della Trattativa Diretta.

Ad ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere allegato il Documento di Trasporto (DDT). L'Amministrazione, tramite un proprio incaricato, dopo aver verificato la corrispondenza della merce consegnata con quanto riportato nel DDT e nell'ordinativo di fornitura, firmerà la documentazione presentata dal corriere, comprensiva di eventuali note relative alla consegna, che richiama espressamente il DDT; il DDT deve riportare obbligatoriamente l'elenco delle apparecchiature con marca, modello e serial



number dei prodotti consegnati, pena l'applicazione delle penali. Una copia dovrà essere consegnata dal corriere (se cartacea) o scaricata dall'Amministrazione tramite il sito del tracciamento della consegna (se elettronica) per eventuali verifiche successive. Tale documento vale come "verbale di consegna".

A seguito della consegna, che dovrà avvenire "al piano" indicato dall'Amministrazione, dovrà essere eseguito il servizio di installazione a seguito di un accordo con l'Amministrazione e delle attività di messa in opera e verifica di funzionalità delle apparecchiature (accensione del PC e caricamento dei software preinstallati), asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio, a carico del Fornitore, deve essere effettuato secondo le norme del codice ambientale relativamente al trattamento di tali materiali.

L'apertura del pacco sigillato contenente il PC e le eventuali opzioni dovrà essere effettuata dall'Amministrazione necessariamente alla presenza del Fornitore.

Il servizio di installazione dovrà essere espletato mediante un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, e con almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione di sistemi informatici (hardware e software) non particolarmente complesse.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al momento della consegna della fornitura, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) effettua la verifica di conformità dei Beni consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 116, comma 2, del Codice nonché dagli articoli 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, sulla efficacia del servizio di manutenzione e assistenza afferente all'appalto di fornitura in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali.

Al riguardo, la Stazione Appaltante provvederà con formale comunicazione al Fornitore affidatario dell'appalto della data fissata per l'esecuzione dei test di verifica e di accettazione; in tale data, alla presenza dei referenti/responsabili della Stazione Appaltante e del rappresentante dell'Operatore Economico, si procederà all'esame della conformità della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le verifiche sono finalizzate ad accertare:

- La rispondenza della fornitura resa all'oggetto dell'appalto a tutte le specifiche richieste e ai dimensionamenti minimi;
- L'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione della fornitura e al completamento delle attività;
- L'assenza di danni;
- La presenza di tutte le certificazioni di conformità dei prodotti forniti, licenze, manuali di utilizzo e del report di funzionamento degli apparati.

Nel caso in cui la fornitura non superi in tutto o in parte l'esame di conformità, l'affidatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le condizioni di conformità e corretto funzionamento della fornitura entro 6 (sei) giorni, periodo al termine del quale si provvederà all'esecuzione di nuovo esame di conformità.

L'esecuzione d'interventi correttivi, necessari a garantire la conformità ed il regolare funzionamento della fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione del servizio e potrà comunque dare adito all'applicazione delle penali. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità e regolare funzionamento, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato di conformità varrà come **data di Accettazione** della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall'Operatore Economico. Alla predetta **data di accettazione** il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura nei termini indicati dal successivo articolo 11.3 del presente CTA.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Beni consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei



Prodotti consegnati, la stessa Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta all'Operatore Economico attivando (ove compatibile con la natura del Bene fornito) le pratiche di reso.

L'Operatore Economico s'impegna a ritirare, senza alcun addebito alla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con la Stazione Appaltante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia all'Operatore Economico o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Operatore Economico è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Operatore Economico da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Beni che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

ARTICOLO 8 – ASSISTENZA E GARANZIA

Con l'acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali, l'Amministrazione acquisisce il servizio di manutenzione per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Il costo del servizio di manutenzione per 36 mesi è incluso nell'offerta a corpo formulata dall'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura di affidamento. Limitatamente al Software UrbisMap di cui all'articolo 4.1.1 del presente CTA, il Fornitore è tenuto a prestare garanzia limitatamente al periodo di validità della licenza (24 mesi).

Per tutti i beni in fornitura, il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura.

Il servizio di manutenzione consiste nell'erogare assistenza on-site e da remoto, attuando ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell'apparecchiatura ed al ripristino dell'operatività. L'attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura e con almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione di sistemi informatici (hardware e software) non particolarmente complesse.

Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità dei prodotti hardware e software dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

La Stazione appaltante può segnalare il malfunzionamento e/o le problematiche riscontrate di cui al precedente capoverso, telefonicamente e/o tramite e-mail, nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 08:30-18:30.

Il Fornitore si impegna, ricevuta la segnalazione nella fascia oraria sopra indicata, ad intervenire entro un'ora dalla suddetta comunicazione, identificando l'incidente hardware, e attivando un primo tentativo di risoluzione del problema da remoto, con la collaborazione del personale della Stazione Appaltante. In questa prima fase di assistenza di assistenza, il Fornitore può avviare ed eseguire da remoto le operazioni di diagnostica, riservandosi comunque altri mezzi disponibili per facilitare la risoluzione della problematica.

Laddove nell'intervento di assistenza telefonico e/o da remoto non si riuscisse a risolvere la problematica segnalata, il Fornitore è tenuto ad attivare, con il proprio personale e a propria cura e spese, il servizio di assistenza in loco. In tale circostanza, il personale specializzato dell'operatore economico affidatario dovrà intervenire entro il termine perentorio delle 24 ore dalla segnalazione del malfunzionamento, per ripristinare "on site" la funzionalità dell'apparecchiatura.

Nel caso non fosse possibile la riparazione presso gli uffici della Stazione Appaltante, il Fornitore provvede a propria cura e spese al trasferimento dell'hardware presso la propria sede, ove effettuare gli interventi di ripristino necessari.

Se la riparazione dovesse richiedere più di una giornata lavorativa, il Fornitore provvede, a propria cura e spese e sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi ulteriore onere, a fornire temporaneamente (per il tempo necessario alla riparazione) e configurare presso gli uffici dell'Amministrazione entro le successive ventiquattro ore, l'hardware sostitutivo di caratteristiche analoghe o superiori a quello preso in carico per la riparazione.

Il Fornitore si impegna ad eseguire l'intervento di ripristino e restituire la macchina oggetto dell'intervento di assistenza entro cinque giorni lavorativi dal ritiro. Alla riconsegna della strumentazione ripristinata,



l'hardware sostitutivo di cui al precedente capoverso, reso temporaneamente disponibile alla Stazione Appaltante, verrà ritirato a cura e spese del Fornitore, ritornando nel pieno possesso e disponibilità di quest'ultimo.

Ove nell'intervento di riparazione si rendesse necessario procedere alla sostituzione di componenti dell'apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero della Trattativa Diretta (T.D.) si riferisce l'ordine dell'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il serial number, il numero di ticket, la data e l'ora di apertura della chiamata, il numero dell'intervento, la data e l'ora dell'intervento, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura (o del termine intervento).

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta dell'Amministrazione, secondo quanto previsto nel presente CTA, tramite opportuni report da inviare all'Amministrazione stessa con cadenza mensile, in forma di foglio elettronico.

Il fornitore dovrà garantire, in ogni caso, a proprie cure e spese, la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, secondo quanto previsto dall'art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

L'Operatore Economico contraente si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, per ciascun Bene inerente alla fornitura in oggetto dalla "Data di accettazione".

Oltre alla casella di posta elettronica, l'Operatore Economico, metterà a disposizione della Stazione Appaltante un numero un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali.

L'Operatore Economico si impegna ad assistere la Stazione Appaltante e a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione e il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia nei termini di cui al presente documento che integra la procedura di affidamento.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una mancata fruizione del Bene, anche parziale, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'Operatore Economico contraente previo accordo con la Stazione Appaltante di appartenenza.

Con riferimento all'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza, l'Operatore Economico si obbliga ad attivare l'intervento e a ripristinare il Prodotto entro i termini fissati dal presente articolo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9.

ARTICOLO 9 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi del precedente articolo 7, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora, per ragioni non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del Prodotto non vengano effettuati nei termini fissati dal presente CTA, sarà applicata all'Operatore Economico una penale fissata nell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorni di ritardo rispetto ai termini fissati per l'intervento.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà all'Operatore Economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dai Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui



l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Operatore Economico dalla Stazione Appaltante per iscritto. L'Operatore Economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'ammontare delle penali potrà essere trattenuto direttamente dalla garanzia di cui all'articolo 8 del presente CTA all'uopo stipulata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ARTICOLO 10 – GARANZIE

10.1 Garanzia definitiva

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni contrattuali, il Fornitore presta cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 53, comma 3, e dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nella misura del 5% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA), di cui all'articolo 5 del presente CTA.

La garanzia prestata in favore della Stazione Appaltante decorre e opera a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti in forza del contratto medesimo.

La garanzia prestata in favore dell'Amministrazione cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione emesso, rilasciato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, alla conclusione dell'esecuzione del Contratto, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Il predetto certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato e solo a seguito della puntuale verifica delle prestazioni eseguite, e della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali controversie o pendenza fra le parti. Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. 193/2022, come derogato dal Disciplinare.

La garanzia di cui al presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore in riferimento all'appalto di fornitura oggetto del presente CTA. In relazione agli obblighi assunti con l'accettazione dei documenti inerenti all'affidamento in oggetto, la garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e dell'afferente servizio di assistenza/garanzia/manutenzione, e cessa di avere effetto solo al termine del contratto.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con il contratto d'appalto in oggetto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 presente CTA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ove il Fornitore non abbia provveduto a pagare le penali stesse. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.



In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui al presente articolo, solo previo consenso della Stazione Appaltante.

10.2 Polizza assicurativa RC

L'Operatore economico affidatario è obbligato a disporre di una polizza assicurativa All Risk RC (responsabilità civile) per danni cagionati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa dovrà avere il massimale minimo calcolato nella misura di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La copertura assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine (cfr. art. 2 del presente CTA).

Copia della polizza dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della prestazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

11.1 Anticipazione del corrispettivo

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1 dell'allegato II.14 al decreto legislativo n. 36 del 2023, trattandosi di appalto di fornitura ad esecuzione immediata, è esclusa l'anticipazione di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

11.2 Revisione dei prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'allegato II.1 al decreto legislativo n. 36 del 2023, all'appalto oggetto del presente Capitolato Tecnico non si applica la revisione periodica dei prezzi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in quanto trattasi di prestazione ad esecuzione istantanea.

11.3 Fatturazione e pagamento

Il pagamento del prezzo della fornitura sarà effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

L'Operatore Economico si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Stazione Appaltante - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il Prezzo della fornitura nella misura dell'importo di cui all'articolo 2 del presente CTA, verrà fatturato, per intero, dall'Operatore Economico alla Data di Accettazione della fornitura, individuata sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 7 del presente CTA.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a:

Commissario Straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della Regione Sardegna - DPCM 22 novembre 2021

Viale Trento 69 - 09123 Cagliari-Cagliari (CA)

Codice Univoco Fatturazione: BW7Z1D

La fattura emessa dall'Operatore Economico dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento alla TD a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei



Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Rimane inteso che la Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..

In caso di ottenimento da parte della Stazione Appaltante del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO

Stante il contenuto tecnologico delle attrezzature e dei software oggetto della fornitura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di mantenere un controllo diretto e rigoroso sulla qualità dei beni forniti, sulla tempistica di consegna e sull'affidabilità dell'esecuzione delle prestazioni, e garantire così il "risultato" dell'appalto, **in riferimento alla commessa oggetto del presente CTA il subappalto non è consentito.**

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ

L'Operatore Economico si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Prodotti oggetto di acquisto o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico per la partecipazione alla procedura di affidamento, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per le ipotesi di cui al 94, comma 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) nelle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- d) qualora nei confronti dell'Operatore Economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- f) violazione del divieto di interruzione del servizio di assistenza e garanzia post-vendita;
- g) violazione del divieto di cessione del contratto;
- h) violazione del divieto di affidamento in subappalto di cui al successivo articolo 12 del presente CTA;
- i) violazione del dovere di riservatezza di cui all'articolo 18 del presente CTA;
- j) azioni giudiziarie contro la Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- k) nel caso di cui all'art. 20, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente CTA;
- l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 del presente CTA;



- m) mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella TD e nei documenti dell'affidamento;
- n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- o) in caso di gravi violazioni del Codice di Comportamento;
- p) in caso di violazioni degli obblighi derivanti dai Patti di integrità.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura a favore della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 15 – RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Operatore Economico contraente, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Operatore Economico, anche se non gravi.

In tal caso, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei Prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Stazione Appaltante di appartenenza della Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

La Stazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Operatore Economico contraente per iscritto, purché tenga indenne l'Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 123 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Operatore Economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 36 del 2023.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico nei confronti del Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991



È fatto divieto all'Operatore Economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

ARTICOLO 17 – TRASPARENZA

L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Operatore Economico non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, con facoltà del Stazione Appaltante di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTI DI INTEGRITÀ

L'Operatore Economico si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale tutte le previsioni e gli obblighi contenuti dal Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna allegato approvato con delib. G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e dai Patti di integrità adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2/16 del 15.01.2025. Come indicato all'articolo 14 del presente CTA recante "clausola risolutiva espressa", la violazione degli obblighi derivanti dagli atti richiamati al presente articolo potrà comportare la risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 19 – RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

L'Operatore Economico potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, l'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

Le Parti prendono atto e accettano che, anche ai sensi degli artt. 10, 33 e ss. delle Regole, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all'Operatore Economico o alla Stazione Appaltante informazioni



circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall'art. 13.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Operatore Economico dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Operatore Economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Operatore Economico sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Stazione Appaltante "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Operatore Economico si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Stazione Appaltante, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Operatore Economico nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Nel caso in cui l'Operatore Economico violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Stazione Appaltante diffiderà l'Operatore Economico ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Stazione Appaltante in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Operatore Economico si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Operatore Economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Stazioni Appaltanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n. 4 del 7 luglio 2011.



In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

L'Operatore Economico, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Operatore Economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'Operatore Economico, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

Le Stazioni Appaltanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della TD, all'indicazione sulla medesima TD del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Operatore Economico sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Operatore Economico dedicato/i.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C.

ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere l'Operatore economico affidatario e la Stazione Appaltante circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali che non dovessero essere risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Cagliari.

ARTICOLO 23 – DOMICILIO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Per tutti gli effetti della presente procedura di affidamento il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della regione Sardegna elegge domicilio presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, ubicato a Cagliari, in Viale Trento 69. Tutte le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC.



ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non contemplato dal presente documento recante "Capitolato Tecnico dell'appalto e condizioni contrattuali particolari di contratto", trovano applicazione, oltre alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 36 del 2023, quanto previsto dal documento denominato "Capitolato Tecnico Allegato 7" e relativa "Appendice", allegati al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'ammissione degli Operatori Economici del Settore Merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio" e dal documento recante "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti" (Versione 3.0 Maggio 2023).

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)
Ing. Piero Teodosio Dau

